



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 39/GST del 06 maggio 2024

GIUDICE SPORTIVO

GARE COPPA GIOVANISSIMI UNDER 15 REGIONALI

GARE DEL 1/ 5/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/ 5/2024 CESARE VENTURA - TROTTA OLIMPIA 2019

Il sostituto GST, avv. Francesco Zaccaria letti preannuncio di ricorso ed il ricorso proposti dalla società Trotta Olimpia 2019, relativi alla gara del Torneo Regionale UNDER 15 COPPA REGIONALE disputatasi in data 1.05.2024 tra la stessa e la società ASD CESARE VENTURA con i quali la ricorrente lamentava l'utilizzo da parte della resistente di un calciatore - Gianluca Signoriello 30.07.2009 - in posizione irregolare in quanto squalificato come da Comunicato Ufficiale SGS n. 72 del 24.04.2024. Esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: effettivamente, nella gara oggetto di ricorso veniva inserito in distinta ed impiegato in gara il calciatore summenzionato dalla società ASD CESARE VENTURA; lo stesso era in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara come da Comunicato Ufficiale SGS n. 72 del 24.04.2024 per recidiva in ammonizione. PQM delibera di accogliere il ricorso proposto dalla ASD TROTTA OLIMPIA 2019 e, per l'effetto, infligge la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD CESARE VENTURA con il risultato di 0/3 in favore della ricorrente ASD TROTTA OLIMPIA 2019; infligge l'ammenda di euro 50,00 alla società ASD CESARE VENTURA; rimanda al Comunicato Ufficiale per gli altri provvedimenti e dispone la restituzione del contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CESARE VENTURA

GARE PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 4/ 5/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 4/ 5/2024 A.S.D. CASAPESENNA CALCIO - MONDRAGONE CITY

Il sostituto GST, avv. Francesco Zaccaria letti preannuncio di ricorso ed il ricorso proposti dalla società Mondragone City, con i quali la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara ed, in subordine, la ripetizione della stessa. Ritualmente evocata, la controparte non depositava memorie; rilevato che: dall'esame degli atti ufficiali di gara che costituiscono per costante giurisprudenza anche di questo GST fonte di prova privilegiata, emerge che la responsabilità per i gravi fatti occorsi sul TDG che hanno

determinato la sospensione della gara è attribuibile al comportamento della società Mondragone City così come per l'appunto relazionato dal DDG nel referto ove si legge: "Si creava una mass confrontation tra alcuni componenti delle due società fra i tanti con partecipazione attiva del Sig. Palmieri. In particolare oltre allo stesso cercavano attivamente il confronto il n. 6 Aprile Alfonso ed il n. 8 Barra Giuseppe entrambi della società Mondragone. Proprio a causa di quest'ultimo la situazione è degenerata. Il Barra nello specifico prendeva per il collo della maglietta stratonandolo un raccattapalle della società Casapesenna il quale però non rispondeva all'azione". Orbene, come sopra riportato, emerge con chiarezza a parere di questo GST che la sospensione della gara è derivata da comportamenti sleali, scorretti, antisportivi e violenti addebitabili alla società ricorrente e ciò determina la infondatezza delle doglianze esposte a ricorso. PQM delibera: di rigettare il ricorso e per l'effetto di infliggere alla società Mondragone City la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società ASD Casapesenna Calcio; di infliggere le seguenti sanzioni a carico dei singoli tesserati e delle stesse società per i gravi fatti relazionati a referto dal DDG e degli AA, nonché dai CDC; l'ammenda di euro 1000,00 alla società Mondragone City per avere scatenato la rissa dalla quale è derivata la sospensione della gara in epigrafe; l'ammenda di euro 800,00 alla società ASD Casapesenna Calcio per avere preso parte alla suddetta rissa; l'inibizione fino al 4 luglio 2024 per il dirigente accompagnatore della società Mondragone City Palmieri Giovanni; la squalifica per n. 4 gare effettive al calciatore della società Mondragone City Aprile Alfonso per avere partecipato attivamente alla rissa; la squalifica per n. 6 gare effettive al calciatore della società Mondragone City Barra Giuseppe per avere causato con il proprio comportamento il degenerare della rissa; la squalifica per n. 6 gare effettive al calciatore della società ASD Casapesenna Calcio Garofalo Giuseppe per i comportamenti particolarmente violenti e pericolosi tenuti durante la rissa; la squalifica per n. 5 gare effettive al calciatore della società ASD Casapesenna Calcio Sagliocco Maverick per i comportamenti violenti tenuti durante la rissa. Per gli altri provvedimenti disciplinari si rimanda al relativo C.U. Dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.000,00 MONDRAGONE CITY
vedi delibera

Euro 800,00 A.S.D. CASAPESENNA CALCIO
vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 4/ 7/2024

PALMIERI GIOVANNI (MONDRAGONE CITY)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASTALDI DIEGO (MONDRAGONE CITY)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

GAROFALO GIUSEPPE (A.S.D. CASAPESENNA CALCIO) BARRA GIUSEPPE (MONDRAGONE CITY)

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

SAGLIOCCO MAVERICK (A.S.D. CASAPESENNA CALCIO)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

APRILE ALFONSO (MONDRAGONE CITY)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GALOPPO MICHELE (A.S.D. CASAPESENNA CALCIO)
IAIUNESE MATTEO (A.S.D. CASAPESENNA CALCIO)

GAMBARDELLA CRISTIAN (A.S.D. CASAPESENNA CALCIO)
KONATE AMARA (A.S.D. CASAPESENNA CALCIO)

GARE PLAY OUT PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 4/ 5/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 4/ 5/2024 FRIGENTO STURNO ASD - CITTA' DI AVELLINO

Il sostituto GST, avvocato Francesco Zaccaria, letti il preannuncio e il ricorso proposti dalla società Città di Avellino, con i quali la stessa richiedeva l'applicazione dell' art.55 N.O.I.F. (cause di forza maggiore), per la rottura del proprio mezzo di trasporto che le avrebbe impedito di raggiungere l'impianto per la disputa della gara. Esperiti i necessari accertamenti rilevato dall'istruttoria che: la ricorrente non ha potuto raggiungere l'impianto di gioco sito in Sturno (AV) Comunale Castagneto Contrada per cause di forza maggiore, rottura del mezzo come attestato dai C.C. di Atripalda. PQM delibera accogliere il ricorso e trasmette gli atti all'ufficio dell'attività agonistica di questo Comitato Regionale campano per la fissazione della data in cui dovrà disputarsi la gara play out Prima Categoria Girone E Frigento Sturno ASD - Città di Avellino. Dispone la restituzione del contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

Pubblicato in NAPOLI il 06 maggio 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**